



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

AI RETTORI
AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI
DELLE UNIVERSITA' STATALI
E p.c. AL CINECA

UFF. III
Prot.n. 855
Del 29 maggio 2008

OGGETTO: art. 2, comma 428, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Con le ministeriali degli Uffici III e V n. 1715 del 7 dicembre 2007 e n. 37 del 8 febbraio c.a., è stato fatto presente alle Università che "la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004 deve intendersi ricompresa nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1-ter della legge n. 43/2005".

Le linee generali d'indirizzo della programmazione per il triennio, 2007-2009, adottate, ai sensi del predetto art. 1-ter della legge n. 43/2005, con il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 prevedono che:

- "per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario" venga utilizzata la "apposita procedura informatizzata (PROPER)";
- "la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale". A tal fine, come previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso D.M. n. 362/2007 "il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta ex post i programmi delle Università... sulla base degli *Indicatori* definiti con il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 (v. *Indicatori e₁, e₂, e₃, e₄*);
- "la programmazione delle Università, compresa quella relativa al fabbisogno del personale, dovrà essere adottata entro il termine **del 30 giugno 2008**, previsto dalla legge,".

Inoltre, sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008, art.2 commi 428 ⁽¹⁾ e 429 ⁽²⁾ è stato predisposto il Decreto interministeriale (attualmente in registrazione alla Corte dei Conti) nel quale è stato indicato il piano programmatico per il 2008 di cui all'art. 2, comma 428.

¹ il comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito, "nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010";

² il successivo comma 429, dispone che "l'assegnazione di dette risorse, è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)" preordinato tra l'altro ad accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di rispetto alle cessazioni.

Tale decreto, all'art.2, prevede:

“Per concorrere alla distribuzione delle risorse.... ciascun Ateneo, in base alla legislazione vigente, deve dimostrare :

- a) di avere adottato una programmazione triennale degli oneri di personale;*
- b) in caso di avvenuto superamento del limite del 90% delle spese di personale rispetto al FFO, tenuto conto di quanto disposto dall'art 12, comma 1, della predetta legge n. 31/2008, di avere rispettato il vincolo di assunzioni limitate al 35% dell'importo liberato dalle cessazioni;*
- c) di avere prodotto, per l'anno 2007, un bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le società sottoposti alla propria vigilanza secondo coerenti principi e criteri contabili.”⁽³⁾*

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del predetto D.I. 30 aprile 2008, e al fine di rendere coerente il complesso quadro normativo sopra riportato, ad integrazione di quanto indicato nelle precedenti ministeriali, si fa presente che:

- le Università, entro il **30 giugno c.a.**, dovranno adottare una programmazione triennale, per quanto riguarda il fabbisogno del personale. Questa riguarderà il triennio 2008-2010, piuttosto che il solo biennio residuo della programmazione 2007-2009, e cioè il 2008-2009. A tal fine, le stesse utilizzeranno “per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali”, la apposita procedura informatizzata (PROPER) aggiornata.
Entro il 6 giugno p.v. sarà disponibile la procedura informatizzata per l'elaborazione dei programmi di fabbisogno del personale, secondo le modalità già in uso, con l'obbligo, però, di suddivisione per qualifica e per tipologia di personale dei punti organico che si prevede di impegnare in ciascun anno;
- la definizione dei predetti programmi di fabbisogno di personale 2008-2010 deve essere comunque strettamente correlata, (per quanto riguarda il biennio residuo 2008-2009 della corrente programmazione triennale delle Università) con i risultati da perseguire in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al D.M. n. 362/2007 e gli Indicatori di cui al D.M. n. 506/2007;
- la programmazione di cui alla presente comunicazione deve, comunque, ritenersi vincolante limitatamente al primo anno e sarà possibile successivamente procedere ad una rimodulazione della stessa. In particolare, la programmazione relativa all'anno 2010 verrà rimodulata in relazione a quanto sarà previsto dai decreti del Ministro che definiranno le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012 .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)

³ Si fa presente che questo Ministero, in ordine a quanto previsto alla lettera c), sta procedendo, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a definirne le modalità applicative che, tra l'altro, sono preordinate a introdurre modifiche delle vigenti disposizioni, come indicato al successivo art. 3, di seguito riportato:

“in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 429, lettere d) e e) della legge n. 244/2007, entro 180 giorni dalla data di registrazione dalla Corte dei Conti del presente decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CRUI e il CUN, definisce nuovi limiti all'indebitamento degli Atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 430/1991, nonché idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli Atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge e il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati.”